

Oggetto: Rinnovo concessione della p.f. 2023 in C.C. Denno I, località Iscle, previa sospensione del diritto d'uso civico sulla medesima gravante.

PREMESSE

L'Amministrazione comunale con la variante al PRG approvata dalla Giunta provinciale con delibera nr. 1178 dd. 08/06/2012 ha attribuito alla p.f. 2023 in C.C. Denno I, in prossimità della stazione ferroviaria a valle dell'abitato di Denno, di proprietà del Comune di Denno, sul Catasto di Denno e con l'uso civico a favore della collettività di Denno, la destinazione D5 "Deposito di materiali estrattivi e di attrezzature". Si tratta come precisato dalla relativa norma attuativa (art. 58 delle NdA) di " ... attività limitate nel tempo dovendosi prevedere la dismissione e la rimozione totale di impianti e strutture con relative fondazioni nonché la bonifica e ricomposizione dei suoli allo stato naturale e ciò entro i termini e le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale". Detta area era stata a suo tempo messa a disposizione delle Ditte Lauro spa prima e Taio scarl poi, quale area di cantiere dei lavori appaltati dalla Provincia autonoma di Trento, di variante alla SS. 43 della Valle di Non.

Sempre secondo il sopracitato art. 58 delle NdA si evidenzia che dette attività ispirate dall'esigenza di mettere a reddito almeno temporaneamente l'area in questione, debbono riguardare la rilocalizzazione di attività del settore, quindi debbono riferirsi ad un'attività già avviata e non può trattarsi di una nuova attività.

Con delibera giuntale 36 d.d. 28/04/2015 l'area contraddistinta dalla p.f. 2023 in P.T. 104, Comune catastale e amministrativo Denno I, superficie catastale mq. 16.770, con destinazione urbanistica D5 per mq. 13.105, effettivamente utilizzabile a deposito per arrotondati mq. 10.000, previa sospensione del diritto d'uso civico sulla medesima gravante, veniva concessa in uso alla FIUMETER srl con sede in Cles (Tn) - Via Ruatti nr. 59, già operante in zona Iscle, su terreni dati in concessione dalla Provincia Autonoma di Trento e dall'Asuc di Dercolo, il tutto in conformità allo schema di concessione allegato alla deliberazione stessa.

Il contratto veniva stipulato in forma di scrittura privata in data 7/07/2015 prot. 2540/2015, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trento in data 22/07/2015 al nr. 2140 vol. 3^.

I principali elementi del contratto sono:

CANONE: stabilito in Euro 10.000= pagabile in quattro trimestralità di Euro 2.500 cd.

DURATA: pari ad anni 6 (sei) con possibilità di recesso da parte del Comune anche prima con preavviso di almeno 1 anno salvo il caso dell'avanzamento progetto connesso all'infrastrutturazione rete ferroviaria nel qual caso il preavviso è ridotto a 90 gg.; inizio delle attività dopo aver acquisito a cura e spese della Fiumeter tutte le autorizzazioni e i pareri necessari.

GARANZIE: a garanzia della regolare tenuta dell'area e della sua rimessa in pristino alla scadenza della concessione o al momento della rescissione unilaterale/recesso ovvero del pagamento del canone è stata prevista la produzione di una cauzione di Euro 20.000=.

ALTRE PRESCRIZIONI: in conformità all'art. 58 delle Norme di attuazione del PRG di Denno.

Il contratto di cui sopra è in procinto di scadere (7 luglio 2021). Ancora in data 13/11/2020 la ditta concessionaria ha presentato richiesta di proseguire nell'utilizzo dell'area, rimettendosi alle decisioni e condizioni che l'Amministrazione vorrà assumere.

La finalità perseguita dall'Amministrazione è quella di garantire prima della "rinaturalizzazione" dopo un periodo che l'art. 58 delle norme d'attuazione del vigente PRG definisce genericamente "limitato nel tempo", un significativo e adeguato rendimento dell'area a fronte del venire meno di altre fonti di entrata. Ne consegue che è impensabile trarne un vantaggio "economicamente importante" andando a ricercare un diverso utilizzatore che in primo luogo deve svolgere un'attività già avviata, da ricollocare, come previsto dalla stessa norma, secondariamente deve "riattrezzare" l'area, per un periodo già intaccato dei 6 anni trascorsi oltre il tempo ulteriore per il ripristino/rilascio dell'area da parte del concessionario in scadenza.

La concessione dell'area deve essere preceduta dalla sospensione del diritto d'uso civico sulla medesima gravante, per egual periodo. Il ripristino del diritto d'uso civico alla scadenza è garantito come sopra precisato, dalla stessa norma urbanistica; anche in termini di ricaduta di benefici sulla popolazione, l'effetto della messa a disposizione di "terzi" per l'esercizio di un'attività urbanisticamente consentita, di una zona da lungo tempo "incolta" e ai margini della viabilità provinciale, da un lato, e dalla ferrovia dall'altro, potenziale ricettacolo di rifiuti se non recintata e custodita, appare interessante per la sua

conservazione e cura, senza dimenticare che cessato lo scopo per il quale la concessione viene accordata, i terreni torneranno alla loro attuale destinazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Ritenuto di prendere in considerazione la richiesta di rinnovo per un periodo altrettanto lungo a quello iniziale (6 anni), rivedendo peraltro le condizioni contrattuali sia in relazione al progetto di infrastrutturazione rete ferroviaria che è venuto meno e che condizionava la durata del rapporto, sia in rapporto all'ampliamento/consolidamento dell'attività esercitata dal concessionario - attualmente possono essere trattate in quel sito 60.000 tonnellate di materiale contro le presunte 35/40.000 iniziali - in conformità alle caratteristiche/ prescrizioni di carattere urbanistico- ambientale connesse al sito considerato, e in attesa di attribuire allo stesso sito una destinazione urbanistica e fattuale, maggiormente consona alla sua collocazione all'entrata del paese.

Convenuto con la ditta concessionaria di rivedere il contratto nei seguenti termini principali:

CANONE ANNUO: €uro 16.000= pagabile in due rate semestrali di €uro 8.000 cd. ;

DURATA: pari ad anni 6 (sei) con possibilità di revoca da parte del Comune per ragioni di pubblico interesse anche prima, con preavviso di almeno 1 anno;

GARANZIE: a garanzia della regolare tenuta dell'area e della sua rimessa in pristino alla scadenza della concessione o al momento della rescissione unilaterale/recesso ovvero del pagamento del canone è stata prevista la produzione di una cauzione di €uro 32.000=;

ALTRE PRESCRIZIONI: in conformità all'art. 58 delle Norme di attuazione del PRG di Denno.

RINEGOZIAZIONE in corso di contratto: qualora il concessionario nell'assoluto rispetto della norma di PRG, possa aumentare il quantitativo massimo di materiale trattato passando dalle attuali 60.000 ton. a 120.000 ton., il concessionario si impegna previa modifica del contratto a pagare un canone di €uro 25.000 con l'elevazione della garanzia prestata a 50.000.

Ribadito che il terreno in oggetto è gravato dal diritto di uso civico per cui si rende necessario estendere la sospensione del diritto di uso civico previa richiesta al Servizio autonomie locali ai sensi della LP 6/2005 (art. 15 comma 6) per tutta la durata della concessione che va a superare complessivamente i 9 anni, ovvero fino al 7 luglio 2027 a meno che non intervenga la revoca anticipata dal parte del Comune o la rinuncia da parte del concessionario, con la precisazione che alla scadenza il predetto diritto, per definizione imprescrittibile, si riespande a favore dell'intera collettività di Denno.

Precisato che l'atto che si va a concludere con un soggetto "terzo" già titolare ed esercente attività del settore (quindi non si tratta di una nuova attività), è assimilabile alla concessione di area demaniale e caratterizzato dall'accordare l'uso eccezionale di un bene, originariamente riservato all'insieme indistinto dei censiti, nell'interesse della controparte ma con precisi obblighi e garanzie a tutela del bene medesimo.

Osservato come a fronte dell'uso consentito sia fissato a partire dal rinnovo del contratto un corrispettivo (canone) per l'utilità/vantaggio economico conseguito dal concessionario, tale da ristorare il Comune concedente che dovrà reimpiegarlo in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della già citata LP 6/2005 ovvero per *"la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico. Le eventuali eccedenze possono essere destinate ...al finanziamento di servizi pubblici... ovvero per attività o iniziative di interesse comunale o frazionale"*.

Evidenziato come il presente provvedimento non comporti alcun impegno di spesa per l'Amministrazione.

Visto il vigente Statuto comunale.

Dato atto della propria competenza a deliberare trattandosi di sospensione del diritto d'uso civico.

Vista la LP 23/1990 in materia di contratti pubblici.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con la LR 3/05/2018 nr. 2.

Visto il proprio provvedimento n. 19 dd. 13.04.2021 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2021-2023.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 20.03.2001, compatibilmente con la normativa sull'armonizzazione contabile.

Acquisiti ai sensi dell'art. 185 della predetta L.R. 2/2018, il parere di regolarità tecnico/amministrativa e il parere di regolarità contabile resi entrambi dal Segretario comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge dai presenti,

D E L I B E R A

1. **Di richiedere** alla Provincia - Servizio Autonomie locali, mediante invio di copia del presente provvedimento l'autorizzazione al mantenimento della sospensione dell'uso civico gravante la p.f. 2023 in C.C. Denno I, località Iscle, già autorizzata giusta delibera giunta nr. 36/2015, per un'estensione di mq. 13.105 quale risulta dalla planimetria in atti scala 1:500 d.d. marzo 2015 a firma del tecnico ing. Diego Cattani, da darsi in concessione a terzi sino al 7 luglio 2027 per l'esercizio delle attività di deposito di materiali estrattivi di cui all'art. 58 delle Norme di Attuazione del vigente PRG di Denno.
2. **Di rinnovare** la concessione alla FIUMETER srl con sede in Cles (Tn) - Via Ruatti nr. 59, dell'area di cui al punto 1) in conformità allo schema di concessione che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e i cui elementi principali sono riportati in premessa.
3. **Di autorizzare** il Segretario comunale alla stipula dell'atto di rinnovo nei termini di cui in precedenza, subordinatamente alla sospensione di cui al punto 1).
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta per l'Amministrazione comunale alcuna spesa.
5. **Di impegnarsi** ad utilizzare i proventi della concessione in argomento, da introitare al cap. 485 (E) Categoria 3 Tipologia 100 Titolo 3 dei bilanci di competenza a partire dal corrente esercizio 2021, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 della LP 6/2005.
6. **Di dare evidenza** ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 della LR 2/2018;
 - b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104 (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)(* i ricorsi b) e c) sono alternativi.